



Deliberazione N.221

del 14/07/2010

DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 10, Dott. Paolo Stocco, nominato con D.P.G.R.V. n. 247 del 31.12.2007, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 17 fogli uniti al presente frontespizio.

OGGETTO

DGR 2192: RECEPIMENTO CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLA C.E. DENOMINATO "CROSSEUROPE" (EUCBCC)

Letta, approvata e sottoscritta,

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Paolo STOCCO)
F.to dott. Paolo STOCCO

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:

- IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.TO DOTT. STEFANO AMADI
(dott. Stefano AMADI)
- IL DIRETTORE SANITARIO F.TO DOTT.SSA PATRIZIA BENINI
(dott.ssa Patrizia BENINI)
- IL DIRETTORE SOCIALE F.TO DOTT. CLAUDIO BELTRAME
(dott. Claudio BELTRAME)

ASSEGNAZIONE					
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE					
Copia del presente provvedimento verrà affissa all'albo di questa U.L.S.S. dal giorno:					
<table border="1"><tr><td>15.07.2010</td></tr></table>					15.07.2010
15.07.2010					
per 15 giorni consecutivi					
<input type="checkbox"/> Deliberazione immediatamente eseguibile					
IL DIRIGENTE DELL'UOS AFFARI GENERALI E LEGALI Dott. Andrea Del Negro					
REGISTRAZIONE CONTABILE					
L'U.O.C. Economico Finanziario attesta la corretta imputazione contabile:					
IL DIRIGENTE Dott.ssa Silena Tadiotto					
<input type="checkbox"/>					
Non prevista per il presente provvedimento.					

DGR 2192: RECEPIMENTO CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLA C.E. DENOMINATO "CROSSEUROPE" (EUCBCC)

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO N.2 DEL LITORALE

P r e m e s s o c h e

Il 18 dicembre 2006, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato il Settimo Programma Quadro comunitario di ricerca e sviluppo dell'Unione europea per il periodo 2007-2013 il cui obiettivo è quello di incentivare le attività di ricerca e sviluppo in tutte le diverse discipline scientifiche.

Il programma costituisce una parte essenziale della strategia della Comunità Europea in materia di politica della ricerca e mira a tre grandi obiettivi: realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, aumento degli investimenti per la ricerca e rafforzamento dell'eccellenza scientifica in Europa.

La Regione del Veneto, da anni sempre più sensibile alle politiche comunitarie in materia di sanità e servizi sociali, è stata invitata a partecipare, nel ruolo di partner, al progetto in oggetto già selezionato dalla Commissione a valere sul "Settimo Programma Quadro" (G.U.U.E. L 412 del 30-12-2006).

Il progetto *CrossEurope*, di cui è Coordinator The London School of Economics and Political Science (Londra - Regno Unito), ha l'obiettivo di facilitare un processo attraverso cui i cittadini europei possano oculare le proprie scelte di cura e trattamento sanitari presso uno stato membro terzo attraverso informazioni accurate, procedure semplificate e, soprattutto, continuative. Il progetto è ispirato ai principi delineati dalla proposta di direttiva sui diritti dei pazienti nelle cure sanitarie transfrontaliere e mira a colmare la mancanza di informazioni in tale ambito. Il progetto esamina 5 aspetti relativi all'erogazione delle cure sanitarie ove è necessario che le procedure siano compatibili per assicurare che continuità e qualità di cura ai pazienti. Gli aspetti esaminati sono i seguenti:

- 1) livello di professionalità del personale sanitario;
- 2) offerta di prestazioni sanitarie;
- 3) valutazione degli standard di qualità delle prestazioni erogate;
- 4) elaborazione dei dati anamnestici del paziente;
- 5) prescrizioni farmacologiche.

Inoltre, il progetto esaminerà i punti di forza e debolezza in cui sono già state avviate collaborazioni transfrontaliere nell'ambito sanitario nei seguenti ambiti: cure ospedaliere, cure odontoiatriche e diagnostica attraverso la telemedicina.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo in esame il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- identificare le Associazioni che rappresentano le categorie professionali sanitarie impegnate nello sviluppo di linee guida e nella definizione degli standard;

- descrivere le procedure per il mantenimento di standard professionali in ogni Stato Membro e valutare i criteri utilizzati nelle azioni disciplinari intraprese nei confronti del personale sanitario;
- mappare i sistemi di classificazione per l'attività di diagnosi, cura ed in particolare le modalità che ciascuna categoria professionale utilizza per accedere ai dati;
- descrivere i *curricula* e le competenze del personale sanitario in correlazione a determinate specializzazioni mediche;
- descrivere le procedure di controllo attivate in caso di errore medico in ogni Stato Membro in un'ottica comparativa;
- stabilire se le procedure e la loro applicazione pratica in campo sanitario siano fondate su linee guida dettate da evidenze empiriche;
- identificare le differenze nazionali nelle procedure e interventi sanitari nonché il loro impatto sulle cure sanitarie transfrontaliere;
- comparare le procedure relative alle prescrizioni mediche ed esaminare la scelta dei pazienti e i report della qualità della cura;
- descrivere gli strumenti di comunicazione utilizzati dagli Stati Membri per fornire informazioni sui servizi offerti e la natura e la qualità dell'informazione fornita ai pazienti nella fase di dimissione dall'ospedale;
- studiare 4 casi esistenti di collaborazione transfrontaliera per esaminare le procedure attivate (ivi compresa l'accessibilità e rimborso dei prodotti e delle specialità farmaceutiche) e le eventuali criticità;
- identificare, sulla base di collaborazioni esistenti tra ospedali transfrontalieri, le problematiche che possono sorgere a causa delle differenze normative tra Stati Membri.

Per quanto riguarda i partner del progetto CrossEurope, gli stessi appartengono a diversi paesi della Comunità Europea, e sono così suddivisi:

Leader :

- LSE Health: The London School of Economics and Political Science - Health centre (Londra - Regno Unito)

Partner:

- REGIONE DEL VENETO (Italia);
- European Observatory on Health Systems & Policies (Belgium)
- London School of Hygiene and Tropical medicines (Regno Unito);
- Observatoire Social Europeen (Belgium)
- Universiteit Maastricht (Olanda)
- Technische Universität Berlin (Germania)
- European Centre for Social Welfare Policy and Research (Austria)
- University of Barcelona (Spagna)
- Institute of Public health of The Republic of Slovenia (Slovenia)

- PRAXIS Center for Policy Studies (Estonia)
- National Research and Development Centre for Welfare and Health (Finlandia)
- Semmelweis Egyetem (Ungheria)

La Regione del Veneto, tramite l'Unità Complessa per le Relazioni Socio Sanitarie - Segreteria Regionale Sanità e Sociale -, parteciperà a tutte le attività del progetto CrossEurope, insieme agli altri partner. In particolare sarà coinvolta nei pacchetti di lavoro relativi al personale sanitario (WP1), qualità delle cure sanitarie (WP6), collaborazione ospedaliera transfrontaliera (WP7) che prevedono lo svolgimento delle seguenti attività:

- analisi dei 5 aspetti relativi all'erogazione delle cure sanitarie prese in considerazione dal progetto e mirate a raccogliere informazioni sui curricula di diverse categorie del personale sanitario, le procedure dei trattamenti sanitari, la valutazione degli standard di qualità delle cure, i contenuti dei dati medici dei pazienti e delle prescrizioni mediche;
- identificazione e proposte di soluzioni di problemi amministrativi di esistenti collaborazioni transfrontaliere derivate dall'implementazione di giurisdizioni differenti.

Pur essendo l'Amministrazione Regionale responsabile nei confronti della Commissione Europea dell'esecuzione del piano di lavoro assegnatole, la medesima ha ritenuto con DGR 2192/09 di affidarne, ai fini di una efficace realizzazione dell'iniziativa, la realizzazione pratica e la gestione scientifica all'Azienda ULSS n. 10 - Veneto Orientale.

In esecuzione a quanto disposto con la DGR citata, la Segreteria Regionale Sanità e Sociale ha proceduto a definire la Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10 Veneto - Orientale per la realizzazione delle azioni collegate al progetto di cui sopra, prima con atto sottoscritto in data 30.04.2010, poi rettificata, con ulteriore Convenzione del 10.06.2010 (cfr nn. prott. 35875/10 e 41914/10), entrambe allegata e parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Si rileva inoltre che il valore complessivo del progetto europeo CrossEurope, è stimato in euro 5.766.893,02 e la quota parte complessiva della Regione del Veneto è stimata in euro 108.288,00, al cui impegno e liquidazione si provvederà con successivi decreti del Segretario Regionale Sanità e Sociale.

Le modalità di pagamento del suddetto finanziamento da parte della Regione del Veneto a favore dell'Azienda quale affidataria della realizzazione pratica e della gestione scientifica del progetto sono riportate negli artt. 4 e 5 della Convenzione rettificata

Gli importi, di cui al citato art. 4, verranno erogati all'Azienda che provvederà direttamente alla gestione amministrativo-contabile in ordine alle spese che saranno predisposte dal responsabile scientifico del progetto.

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell'U.L.S.S. n. 10, per il periodo dal 01.05.2010 al 30.04.2013 in euro 108.288,00=;

Preso atto che il costo sopraindicato è finanziato con contributo comunitario e regionale, così come previsto nella deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2192/09 e dalle Convenzioni allegata al presente provvedimento;

Dato atto che con il finanziamento in parola si potrà anche far fronte alla copertura dei costi di cui all'incarico conferito con la DDG 277/09;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Considerato che ai sensi dell'art.3, lett. b) e m) del Regolamento recante le disposizioni concernenti i compiti della Direzione Generale e i compiti della Direzione Operativa nell'Azienda, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1915/1998 e s.m.i., il presente provvedimento è di competenza del Direttore Generale;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del Direttore Generale.

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata approfonditamente la questione e confermato di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Ritenuto di individuare il Dottor Dario Zanon, Direttore del Distretto n. 2, quale Responsabile Scientifico, il quale opererà per il tramite dell'attività di gestione dei progetti europei di cui alla DDG 277/09;

Visto la DGR 2192/09;

Visto l'art. 3 del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le LL.RR. 14.09.1994 nn. 55 e 56 s.m.i.;

Visto l'atto aziendale adottato con DDG 688/03 e successive modificazioni ed integrazioni.

Viste le disposizioni concernenti i compiti della Direzione Generale e i compiti della Direzione Operativa nell'Azienda, approvate con deliberazione del Direttore Generale n. 1915 del 15.12.1998 e s.m.i.;

Visto che il Direttore ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento.

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale

DELIBERA

- 1. di recepire le Convenzioni per la realizzazione della seconda fase del progetto europeo "CROSSEUROPE" (o EUCBCC) allegate parte integrante e contestuale al presente atto;**
- 2. di dare atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell'U.L.S.S. n. 10, per il periodo dal 01.05.2010 al 30.04.2013 è di euro 108.288,00=;**
- 3. di prendere atto che il costo sopraindicato è finanziato con contributo comunitario e regionale, così come previsto nella deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2192/09 e dalle Convenzioni allegate al presente provvedimento;**
- 4. di dare atto che le modalità di pagamento del suddetto finanziamento da parte della Regione del Veneto a favore dell'Azienda, quale affidataria della realizzazione**

pratica e della gestione scientifica del progetto, sono riportate negli artt. 4 e 5 della Convenzione rettificata;

- 5. di dare atto che gli importi, di cui al citato art. 4, verranno erogati all'Azienda che provvederà direttamente alla gestione amministrativo-contabile in ordine alle spese che saranno predisposte dal responsabile scientifico del progetto;**
- 6. di dare atto che il Dottor Dario Zanon, Direttore del Distretto n. 2, in qualità di Responsabile Scientifico, per il tramite dell'attività di gestione dei progetti europei, è competente per l'esecuzione del presente provvedimento, inclusa l'adozione di provvedimenti conseguenti e l'eventuale sottoscrizione di atti;**
- 7. di dare atto che con il finanziamento in parola si potrà anche far fronte alla parziale copertura dei costi di cui all'incarico conferito con la DDG 277/09;**
- 8. di precisare che i costi contabilizzati nei rispettivi conti del documento di controllo aziendale anni 2010, 2011, 2012 e 2013, arco temporale corrispondente alla durata del Progetto, potranno essere oggetto di eventuali spostamenti per esigenze particolari collegate al Progetto;**
- 9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Dario Zanon, Direttore del Distretto n. 2.**
- 10. di precisare che il costo programmato viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale come segue:**

ANNO	CONTO CO.GEN.	AREA	IMPORTO	NUMERO REGISTRAZIONE
2010	33.02.010320	San.	€ 17.953,00	10PG243
2010	47.01.020000	San.	€ 1.778,00	10PG243
2010	33.01.011231	San.	€ 2.133,00	10PG243
2010	31.02.040000	San.	€ 733,00	10PG243
2010	33.01.010800	San.	€ 800,00	10PG243
2010	37.03.020100	San.	€ 667,00	10PG243
2011	33.02.010320	San.	€ 26.929,00	
2011	47.01.020000	San.	€ 2.667,00	
2011	33.01.011231	San.	€ 3.200,00	
2011	31.02.040000	San.	€ 1.100,00	
2011	33.01.010800	San.	€ 1.200,00	
2011	37.03.020100	San.	€ 1.000,00	
2012	33.02.010320	San.	€ 26.929,00	
2012	47.01.020000	San.	€ 2.667,00	
2012	33.01.011231	San.	€ 3.200,00	
2012	31.02.040000	San.	€ 1.100,00	
2012	33.01.010800	San.	€ 1.200,00	
2012	37.03.020100	San.	€ 1.000,00	
2013	33.02.010320	San.	€ 8.976,00	
2013	47.01.020000	San.	€ 889,00	
2013	33.01.011231	San.	€ 1.067,00	
2013	31.02.040000	San.	€ 367,00	
2013	33.01.010800	San.	€ 400,00	



Elenco delle assegnazioni

Per gli adempimenti di competenza:

Distretto 2 - del Litorale direttore.distrettolitorale@assl10.veneto.it
Economico Finanziario servizio.ecofin@assl10.veneto.it
Controllo di Gestione controllo.gestione@assl10.veneto.it
Gestione Progetti Europei
Affari Generali e Legali aaggll@ulss10.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@assl10.veneto.it

REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE
ATTO DA REGISTRARSI IN CASO D'USO
N. 24879

Allegato alla Deliberazione
N. 221 Del 14.07.2010

RETTIFICA
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO EUCBCC, European Cross Border Care
Collaborations
TRA LA REGIONE DEL VENETO

E

L'AZIENDA ULSS N 10 VENETO ORIENTALE:

L'anno 2010 il giorno 10 del mese di giugno in Venezia sono presenti i signori:

- RUSCITTI GIANCARLO nato a Roma il 21 maggio 1958 e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro n. 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di Segretario Regionale Sanità e Sociale, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 1/97; a sottoscrivere il presente atto

e

- STOCCO PAOLO nato a Venezia il 26 aprile 1957, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con sede in Piazza De Gasperi, 5 – c.a.p. 30027 San Donà di Piave (VE), codice fiscale e p.iva n. 02799490277, nella sua qualità di Direttore Generale in forza del D.P.G.R. n. 247 del 31/12/2007.

Le parti come sopra costituite, in attuazione di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2192 del 21/07/2009, con la quale è stata approvata la partecipazione della Regione del Veneto



al progetto approvato dalla Commissione Europea EUCBCC, European Cross Border Care Collaborations, hanno sottoscritto in data 30 aprile 2010 un atto convenzionale con il quale l'esecuzione del progetto è stata demandata al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale, con le modalità ed in base ai finanziamenti ivi stabiliti.

Atteso che l'importo del finanziamento a carico della Regione del Veneto è pari a euro 27.072,00 e che, per mero errore di contabilizzazione, è stato indicato l'importo pari a euro 108.288,00, si rende necessario rettificare quanto disposto dagli articoli 4 e 5 della Convenzione.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Gli articoli 4 e 5 della Convenzione stipulata in data 30 aprile 2010, rep. n. 24721, sono modificati come segue:

Art. 4 - Il valore del Progetto per la parte assegnata alla Regione del Veneto, ammonta a complessivi euro 108.288,00 di cui euro 81.216,00 coperti da finanziamento comunitario ed euro 27.072,00 a carico del bilancio regionale;

Art. 5 - - Le modalità di pagamento del suddetto finanziamento da parte della Regione del Veneto a favore dell'Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale, affidataria della realizzazione pratica e della gestione scientifica del progetto, sono le seguenti:

Relativamente alla quota di Euro 27.072,00 a carico della Regione del Veneto:

- 30% pari ad euro 8.121,60 nel primo semestre dell'anno e comunque solo successivamente alla stipula della presente Convenzione;



REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
ATTO DA REGISTRARSI IN CASO D'USO
N. 24721

PROT. N.

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO EUCBCC, European Cross Border Care
Collaborations
TRA LA REGIONE DEL VENETO

E

L'AZIENDA ULSS N 10 VENETO ORIENTALE

L'anno 2010 il giorno 30 del mese di aprile in Venezia sono presenti i signori:

- RUSCITTI GIANCARLO nato a Roma il 21 maggio 1958 e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro n. 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di Segretario Regionale Sanità e Sociale, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 1/97; a sottoscrivere il presente atto

e

- STOCCO PAOLO nato a Venezia il 26 aprile 1957, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con sede in Piazza De Gasperi, 5 - c.a.p. 30027 San Donà di Piave (VE), codice fiscale e p.iva n. 02799490277, nella sua qualità di Direttore Generale in forza del D.P.G.R. n. 247 del 31/12/2007.

Le parti come sopra costituite premettono che la Giunta Regionale del Veneto, con provvedimento n.2192 del 21/07/2009, ha deliberato di approvare la partecipazione della Regione del Veneto al progetto



approvato dalla Commissione Europea EUCBCC, European Cross Border Care Collaborations, qui di seguito più brevemente indicato anche come: CROSSEUROPE.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - La Regione del Veneto - Giunta Regionale - come sopra rappresentata, affida l'esecuzione del progetto CROSSEUROPE al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale;

Art. 2 - Il Direttore Generale, dell'Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale, di concerto con l'Unità Complessa per le Relazioni Socio-Sanitarie - Segreteria Sanità e Sociale, realizzerà, tutte le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui al successivo articolo 3;

Art. 3 - L'Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale, in conformità a quanto stabilito dal Grant Agreement e dall'Annex I - nella parte relativa ai Work Package Description (nrr.1, 6 e 7) - si occuperà, insieme agli altri partner, di svolgere alcune delle attività sottoelencate:

- identificare le Associazioni che rappresentano le categorie professionali sanitarie impegnate nello sviluppo di linee guida e nella definizione degli standard;
- descrivere le procedure per il mantenimento di standard professionali in ogni Stato Membro e valutare i criteri utilizzati nelle azioni disciplinari intraprese nei confronti del personale sanitario;
- mappare i sistemi di classificazione per l'attività di diagnosi, cura ed in particolare le modalità che ciascuna categoria professionale utilizza per accedere ai dati;



- descrivere i curricula e le competenze del personale sanitario in correlazione a determinate specializzazioni mediche;
- descrivere le procedure di controllo attivate in caso di errore medico in ogni Stato Membro in un'ottica comparativa;
- stabilire se le procedure e la loro applicazione pratica in campo sanitario siano fondate su linee guida dettate da evidenze empiriche;
- identificare le differenze nazionali nelle procedure e interventi sanitari nonché il loro impatto sulle cure sanitarie transfrontaliere;
- comparare le procedure relative alle prescrizioni mediche ed esaminare la scelta dei pazienti e i report della qualità della cura;
- descrivere gli strumenti di comunicazione utilizzati dagli Stati Membri per fornire informazioni sui servizi offerti e la natura e la qualità dell'informazione fornita ai pazienti nella fase di dimissione dall'ospedale;
- studiare 4 casi esistenti di collaborazione transfrontaliera per esaminare le procedure attivate (ivi compresa l'accessibilità e rimborso dei prodotti e delle specialità farmaceutiche) e le eventuali criticità;
- identificare, sulla base di collaborazioni esistenti tra ospedali transfrontalieri, le problematiche che possono sorgere a causa delle differenze normative tra Stati Membri;

Art. 4 – Il valore del Progetto per la parte assegnata alla Regione del Veneto, ammonta a complessivi euro 189.504,00 di cui euro 81.216,00 coperti da finanziamento comunitario ed euro 108.288,00 a carico del bilancio regionale;

Art. 5 – Le modalità di pagamento del suddetto finanziamento da parte della Regione del Veneto a favore dell'Azienda ULSS n. 10 Veneto



Orientale, affidataria della realizzazione pratica e della gestione scientifica del progetto, sono le seguenti:

Relativamente alla quota di Euro 108.288,00 a carico della Regione del Veneto:

- 30% pari ad euro 32.486,40 nel primo semestre dell'anno e comunque solo successivamente alla stipula della presente convenzione;

- 40% pari ad euro 43.315,20 a metà del periodo previsto per lo svolgimento della ricerca e a seguito della consegna del rapporto intermedio, previa approvazione dello stesso da parte della Commissione Europea;

- 30% pari ad euro 32.486,40 a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Rapporto Finale preventivamente presentato alla Regione del Veneto – Segreteria Sanità e Sociale - a titolo di rendicontazione e consistente in una Relazione esplicativa, corredata dal rendiconto finanziario analitico, comprensivo delle varie voci di spesa e relativa copia delle pezze giustificative ammontanti al totale del finanziamento concesso.

Relativamente alla quota di Euro 81.216,00 finanziati dalla Commissione Europea:

Il versamento del totale della quota in analogia al finanziamento regionale avverrà in tre rate successive, che saranno impegnate e liquidate dai Servizi Regionali all'Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale con le modalità di seguito indicate, solo ed esclusivamente previa erogazione del controvalore alla Regione del Veneto dal Coordinator, The London School of Economics and Political Science (Londra – Regno Unito) al netto di



eventuali spese e commissioni bancarie:

- 60% pari ad euro 48.729,60 nel primo semestre dell'anno – così come decurtato dell'importo destinato al Fondo di Garanzia - e comunque solo successivamente alla stipula della presente convenzione;

- 30% pari ad euro 24.364,80 a metà del periodo previsto per lo svolgimento della ricerca e a seguito della consegna del rapporto intermedio, previa approvazione dello stesso da parte della Commissione Europea;

- 10% pari ad euro 8121,60 a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Rapporto Finale preventivamente presentato alla Regione del Veneto – Segreteria Sanità e Sociale - a titolo di rendicontazione e consistente in una Relazione esplicativa, corredata dal rendiconto finanziario analitico, comprensivo delle varie voci di spesa e relativa copia dei documenti giustificativi ammontanti al totale del finanziamento concesso.

Il responsabile scientifico garantisce la propria disponibilità a collaborare con la Giunta Regionale, nei dodici mesi successivi alla conclusione della ricerca, per le ricadute della ricerca stessa a livello di programmazione sanitaria regionale;

Art. 6 – Gli importi, di cui all'art. 4, verranno erogati all'ULSS n. 10 Veneto Orientale che provvederà direttamente alla gestione amministrativo-contabile in ordine alle spese che saranno predisposte dal responsabile scientifico del progetto;

Art. 7 – Eventuali apparecchiature e strumenti scientifici acquistati con il fondo di cui all'art. 4 saranno intestati all'Azienda ULSS n. 10 Veneto



Orientale;

Art. 8 – La durata del Progetto sarà pari a 36 mesi a decorrere dal 1 Maggio 2010, così come stabilito dall'art.3 del Contratto di Finanziamento del Progetto in esame – Grant Agreement n.242058/2009, sottoscritto tra il Coordinator – London School of Economics and Political Science – e la Commissione Europea, fatte salve eventuali proroghe approvate dalla stessa Commissione;

Art. 9 – La Giunta Regionale si riserva di accertare in qualsiasi momento il corretto impiego delle somme erogate e lo stato di avanzamento del progetto;

Art. 10 – Le parti convengono che in caso di inadempimento si applicano gli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In tale ipotesi permane l'obbligo di rendicontazione per la parte dei fondi impegnati e l'obbligo di restituzione dell'eccedenza del contributo non utilizzato;

Art. 11 – La Giunta Regionale, come sopra rappresentata, si dichiara estranea sia alle implicazioni degli atti inerenti alla gestione amministrativo-contabile del fondo assegnato, sia ai rapporti di lavoro di personale chiamato a collaborare al progetto;

Art. 12 – Per quanto non contemplato dalla presente Convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti;

Art. 13 – Il foro di Venezia è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto.

Le parti invocano per quest'atto, in forza dell'art. 10 della tariffa parte II^ allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la registrazione in caso d'uso.

Sono a carico del beneficiario del finanziamento tutte le spese, imposte e



tasse inerenti e conseguenti alla Convenzione.

Il presente atto viene letto, approvato, specificatamente articolo per articolo con le premesse, e sottoscritto.

Venezia li, 30 aprile 2010

Per la Regione del Veneto

Per l'Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale

**SEGRETERIA REGIONALE
SANITÀ E SOCIALE
IL SEGRETARIO REGIONALE
dott. Giancarlo Ruscitti**



U.O.S. AFFARI GENERALI E LEGALI
DIRIGENTE
Dott. Andrea Del Negro

